

STATUTO

CAMBIO DI LUNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASATENOVLO LC VIALE GIUSEPPE
PARINI 39

Numero REA: LC - 301658

Codice fiscale: 02909850139

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO SUB "A" AL N. 156946/14393 DI REPERTORIO

TITOLO I

Denominazione - sede - durata

Art. 1

Denominazione

E' costituita la società cooperativa denominata:

"Cambio di Luna - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata"

La società reputa opportuno e vantaggioso, per sé, aderire ad un'Organizzazione di tipo federativo su base nazionale ovvero regionale ed intende farlo subito dopo il perfezionamento della sua costituzione e l'individuazione, da parte del suo organo amministrativo, dell'Organizzazione a cui è più opportuno aderire, eseguendo, esso poi, le necessarie procedure d'adesione.

Art. 2

Sede

La cooperativa ha sede legale nel comune di Casatenovo.

La cooperativa potrà istituire, in circostanze che ne giustifichino l'esistenza: sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che negli altri Paesi della C.E.E. Tali siti di domiciliazione potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede sociale.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

Modello societario – scopo – oggetto – prevalenza

Art. 4

Modello societario

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice civile vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 5

Prevalenza

A norma dell'art. 2514 C.C. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa;

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti in percentuale, rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6

Scopo e oggetto

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso:

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, l. 381/91, lettera a) e norme di analogo contenuto che dovessero entrare in vigore in seguito, durante l'esistenza della cooperativa sociale.

La società cooperativa per il perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa sociale ha come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale di tutti i cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti in particolare all'area d'utenza materno-infantile, minorile e giovanile, senza pregiudizi di ordine religioso, razziale, etnico, con particolare attenzione ai soggetti più deboli.

L'impegno sociale della cooperativa è indirizzato a stimolare gli enti pubblici, la scuola ed ogni altra agenzia educativa affinché attivino ogni possibile forma di prevenzione rispetto all'insorgere del disagio familiare con particolare attenzione ai servizi di integrazione dell'opera familiare di educazione dei minori da zero a tre anni curando un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino e la sua socializzazione.

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa, ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, ha per oggetto le seguenti attività:

- a) elaborazione, organizzazione e gestione in proprio di attività di educazione, animazione e formazione rivolta all'utenza dell'area materno-infantile, minorile e giovanile, ai portatori di handicap, all'area della terza età e ai singoli gruppi e istituzioni che a vario titolo si occupino di problematiche ad essa attinenti, utilizzando a tale scopo gli strumenti tecnico operativi atti a garantire l'efficacia e la qualità dell'intervento;
- b) gestione in conto proprio o in conto di terzi di nidi e di scuole dell'infanzia, elementari e medie;
- c) esercizio, esclusivamente all'interno della struttura scolastica ed esclusivamente rivolte agli iscritti alle classi e ai loro genitori, tutori e consimili figure legali, di cartolerie ad integrazione delle attività didattiche;
- d) gestione di centri di pronto intervento, centri diurni, comunità alloggio, ludoteche, comunità di accoglienza, case-famiglia per minori, portatori di handicap ed anziani;
- e) promozione e gestione di attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità, anche con riferimento alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap;
- f) attivazione di servizi domiciliari di assistenza e/o educativi di sostegno effettuati a favore di anziani, di portatori di handicap e minori tanto presso la famiglia che presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- g) gestione di attività ricreative, culturali, di soggiorno, case-vacanza, centri estivi a favore di anziani, di portatori di handicap e minori;
- h) erogazione di servizi a privati, imprese, enti pubblici ed organi dello Stato.

Con delibera dell'organo amministrativo, la società potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente, ma per il conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interes-

senze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

È espressamente escluso l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545-septies del C.C.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 C. C.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

Soci

Art. 7

Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre (2° comma dell'art. 2522 del C.C.) e non ha limiti superiori. Il numero dei soci è variabile, come è variabile l'ammontare del capitale sociale.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

- Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di

solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 C. C.

Art. 8

Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica – autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

se persona giuridica – denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono essere indicati i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, inoltre deve essere allegata la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- L'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9

Quote

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota di capitale di importo pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) delle complessive quote sottoscritte e dell'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro giorni trenta dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Modalità alternative di conferimento

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464 C.C. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venire meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

Art.11

Cessione delle quote

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli ammi-

nistratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 12

Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 13

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio.

In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 .C. C.

Art. 14

Recesso

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre me-

si prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15

Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'art. 2531 C. C.
4. nei casi previsti dall'art. 2286 C. C.
5. nei casi previsti dall'art. 2288, comma 1° C.C.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti alla base della deliberazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici dipendenti.

Art. 16

Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono decidere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 17

Liquidazione della quota

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili di capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3.

Il pagamento deve essere fatto entro giorni novanta .dall'approvazione del bilancio, salvo per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali possono essere corrisposti in più rate entro un termine massimo di giorni centoottanta dalla fine termine precedente.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione

della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, o dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

Patrimonio – capitale sociale – bilancio

Art. 18

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi od agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'Assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve di cui alle superiori lettere b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Art. 19

Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione dei nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, comma 2, C. C.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 C. C.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'Assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

Art. 20

Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

Art. 21

Ristorni

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in base alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'art. 22 del presente statuto.

Art. 22

Destinazione utile

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'art. 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

Organi sociali

Art. 23

Sistema di amministrazione

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio di amministrazione o amministratore unico
- c) Collegio sindacale

CAPO I

Assemblea

Art. 24

Definizione

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità allo statuto e alla legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 25

Modalità di convocazione

Le assemblee sono tenute sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del

bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e viene convocata ogni qual volta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci, in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno della seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Art. 26

Competenze e quorum costitutivi e deliberativi

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati come la prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'Assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applica il quorum di seguito previsto: l'Assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Art. 27

Diritto di voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno giorni novanta dalla data dell'assemblea. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 200,00 euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna Assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale ai sensi dell'art. 2538. C. C.

Art. 28

Deleghe di voto e modalità di funzionamento dell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 C. C.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e, se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 29

Assemblee speciali

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 C.C. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

Amministrazione

Art. 30

Composizione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di soci da un minimo di tre ad un massimo di nove. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei

casi di assenza o impedimento.

Art. 31

Competenze

L'amministrazione della società è affidata all'Organo Amministrativo, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo):

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire i prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione di ipoteche, rinuncia ai privilegi, a pigni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi ed altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interesse;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recedere, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'Assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

Gli stessi poteri indicati in questo articolo per il Consiglio di Amministrazione spettano all'amministratore unico se nominato.

Art. 32

Disciplina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice-Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2475, comma 4°, C.C.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti e affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 33

Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente, disgiuntamente.

Essi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente (o al Vice-Presidente):

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori;

b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

Gli stessi poteri indicati in questo articolo per il Consiglio di Amministrazione spettano all'amministratore unico se nominato.

CAPO III

Collegio sindacale

Art. 34

Composizione

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 C. C., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 35

Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 36

Modalità di elezione del collegio sindacale

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'Assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea.

Art. 37

Controllo contabile

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'Assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 38

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'art. 2476 C.C.

TITOLO VI

Scioglimento – insolvenza – liquidazione

Art. 39

Scioglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 40

Modalità di liquidazione

In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41

Insolvenza

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

Art. 42

Modificazioni dello statuto

Alle deliberazioni che importano modificazioni dello statuto si applica l'art. 2436 C.C. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III C. C.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 43

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 44

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Art. 45

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle

società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle S.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Casatenovo 11 luglio 2005

F.TO: DANIELA BOLDI - F.TO: DE GIAMBATTISTA MARZIA - F.TO: CORNO
VALTER - F.TO: FILIPPO CARLISI NOTAIO

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20, comma 3 D.P.R. 445/2000

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Lecco autorizzazione n.116292/2000 del 27.12.2000.